

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 24745/119/11/2019 del 14 novembre 2019

Pos. n. 2

Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità  
Ufficio di gabinetto  
(Rif. nota 11 ottobre 2019, n. 10431/Gab)

**Oggetto:** *Gestione integrata dei rifiuti – Transito del personale delle S.R.R. - Art. 19, commi 6, 7 e 8, l.r. n. 9/2010 – Criticità.*

1. Con la nota in riferimento codesta Amministrazione rappresenta le criticità che hanno ostacolato la definizione del periodo transitorio regolato dalla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, in materia di gestione integrata dei rifiuti, con particolare riferimento al completamento del passaggio del personale addetto, già in servizio, come individuato dall'art. 19, commi 6, 7 e 8 della citata legge regionale.

Nella fattispecie la richiedente Amministrazione espone le problematiche interpretative che sono sorte in fase di applicazione concreta del richiamato disposto normativo, per le quali chiede l'avviso di questo Ufficio.

Un primo quesito attiene l'interpretazione testuale dell'art. 19, comma 8, della legge regionale n. 9/2010, nella parte in cui dispone che il personale di cui ai commi 6 e 7 è utilizzato dai soggetti affidatari dell'appalto che ne assumono la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare, anche per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché per l'erogazione delle retribuzioni.

Ciò, nella considerazione che le società affidatarie hanno inteso il termine “*utilizzato*” in modo diverso, facendo ricorso, in alcuni casi, al c.d. modello “*Vardatori*”.

Altra questione sollevata attiene il contenuto dell’Accordo sindacale sottoscritto il 6 agosto 2013, tra l’Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali regionali, avente ad oggetto l’individuazione dei criteri in base ai quali le SRR integrano le previsioni di cui al comma 6, dell’art. 19 della legge regionale n. 9/2010, al fine di individuare il rimanente personale tra quello in servizio al 31 dicembre 2009.

La richiedente Amministrazione sottolinea, a tal proposito, che con il richiamato Accordo sono state individuate 5 categorie, così suddivise: con le lettere a); b) e c) è stato indicato, rispettivamente, il personale di cui all’art. 19, comma 6, della legge n. 9/2010 e di cui al comma 7, della medesima disposizione legislativa, distinguendo tra personale assunto prima dell’entrata in vigore dell’art. 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, (in servizio al 31 dicembre 2009) e personale in servizio al 31 dicembre 2009.

La categoria contrassegnata con la lettera d) ha individuato il personale “*assunto a qualsiasi titolo alla data del 31.12.2012*”. Infine con la lettera e) è stato fatto riferimento al personale “*ulteriore, dipendente di ditte terze*”.

Si riporta, inoltre, che nel medesimo Accordo è stato specificato che il personale di cui alle lettere a), b) e c) deve essere assunto nelle S.R.R. ed il personale di cui alla lettera d) “*confluirà in bacini temporanei dai quali dovranno attingere i soggetti affidatari del servizio in ragione dell’attuazione dei piani di intervento e dei piani d’ambito secondo modalità che verranno successivamente definite*”.

Proprio in relazione a tale ultima categoria di personale vengono sollevate le difficoltà interpretative, nella misura in cui si chiede allo scrivente Ufficio “*se il personale di cui alla lettera d) dell’Accordo abbia ad oggi una priorità sul restante personale esterno al bacino (di cui alla lettera e) che è comunque assistito dalla salvaguardia occupazionale, nei limiti previsti dal (...) articolo 202, D.lgs. n. 152/2006*”.

Ed in ogni caso, se il “*bacino*” di personale salvaguardato “*vada delimitato in una logica regionale ovvero di ambito territoriale ottimale*”. Nella considerazione che le società ed i consorzi d’ambito in liquidazione sono 27, mentre le S.R.R. sono 18.

La problematica esposta, a parere di codesta Amministrazione, si ripropone anche con riferimento agli Ambiti di Raccolta Ottimale (ARO) di cui all’art. 5, comma 2 *ter*, della legge regionale n. 9/2010.

All’uopo, codesta Amministrazione rileva che la richiamata disposizione normativa, che consente ai Comuni, in forma singola o associata, di costituire tali ambiti di raccolta, assegna agli stessi “*i poteri tipici dell’Ente di governo (redazione del piano di intervento; scelta forma di gestione e affidamento nelle modalità di legge)*”.

I comuni, in definitiva, assumono la veste di stazioni appaltanti, affidando il segmento del servizio.

Ciò premesso, si chiede a questo Ufficio, se “*la S.R.R. possa esercitare poteri di controllo sui c.d. ARO e secondo quali modalità*” nello specifico se “*la previsione di cui all’art. 8, comma 1, della l.r. n. 9/2010, (...) sia idonea ad escludere qualunque ingerenza della S.R.R. negli ARO o se, invero, in una logica bacinale (...) residuano comunque dei poteri di controllo (...)*” anche nella materia del transito del personale .

2. Va preliminarmente osservato che questo Ufficio è istituzionalmente chiamato a rendere pareri sulla interpretazione o sull’applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare), e non anche ad esprimersi in ordine alla legittimità e/o correttezza di atti o provvedimenti, non potendosi sostituire, all’Amministrazione attiva, nel dovere di quest’ultima di provvedere.

Nella fattispecie in esame, più che di quesiti tesi a risolvere dubbi relativi all’interpretazione od all’applicazione del diritto, si tratta di aspetti dell’azione amministrativa nel suo concreto, risalenti nel tempo, sui quali questo Ufficio non può essere chiamato a svolgere alcuna funzione di ausilio tecnico-giuridico.

Deve, tra l'altro, evidenziarsi, come il tempo trascorso abbia senz'altro comportato il consolidamento dei percorsi assunzionali già posti in essere, plausibilmente con pronunce giurisdizionali, con la conseguente preclusione di qualsiasi, ulteriore, considerazione nel merito.

In un'ottica di fattiva collaborazione tra Dipartimenti, si rassegnano, tuttavia, le seguenti considerazioni di ordine generale, limitatamente all'interpretazione delle leggi regionali di riferimento.

3. L'art. 19 della legge regionale n. 9/2010, detta una dettagliata disciplina transitoria ai fini di consentire il passaggio delle funzioni e dei compiti dei soppressi consorzi e società d'ambito - ai quali è stata demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti - alle S.R.R. di nuova istituzione, chiamate ad esercitare le funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Ai commi 6, 7 e 8, del richiamato articolo, è stato disposto, rispettivamente, che l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità (con la partecipazione delle organizzazioni associative dei comuni e delle province) individua il personale addetto fra quello già in servizio presso le società o i consorzi d'ambito e proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione; sulla base dei criteri concertati fra l'amministrazione regionale, le associazioni di rappresentanza degli enti locali e le OO.SS., le S.R.R. integrano tale categoria, individuando il rimanente personale fra i dipendenti già in servizio al 31 dicembre 2009 presso società d'ambito – consorzi d'ambito e società utilizzate per la gestione del servizio ed al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società o i consorzi d'ambito per una percentuale non inferiore al 90%.

L'assunzione ha luogo solo a condizione che l'originario rapporto di lavoro sia stato costituito nel rispetto della normativa di riferimento (art. 45 della legge regionale 8

<sup>1</sup> **Art. 45, legge regionale n. 2/2007:** *“Per l'esercizio delle funzioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali. I nuovi ambiti territoriali ottimali sono individuati, entro 90 giorni, dalla Agenzia per i rifiuti e le acque,*

febbraio 2007, n. 2 e art. 61<sup>2</sup>, legge regionale 14 maggio 2009, n. 6); in forza di pronuncia giurisdizionale, che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata o a seguito di conciliazione.

L'art. 19, al comma 9 ribadisce che, in ogni caso, le SRR per le nuove assunzioni debbano ricorrere alla procedura concorsuale prevista dall'art. 45 della legge regionale n. 2/2007.

Significativa è stata, in tal senso, la pronuncia n. 26347/2016 della Corte di Cassazione - Sez. lavoro, con la quale è stato stabilito che *“In tema di accesso al pubblico impiego, la regola dell'assunzione mediante concorso pubblico, introdotta dall'art. 45, comma 2, della l.r. Sicilia n. 2 del 2007 nel settore degli <<ambiti territoriali>> per la gestione dei rifiuti, (...) è applicabile, in mancanza di un dato testuale contrario, anche ai consorzi costituiti prima della sua entrata in vigore, né tale norma è stata modificata dall'art. 19 della l.r. Sicilia n. 9 del 2010, disposizione transitoria che, confermata la necessità della procedura concorsuale ai fini dell'assunzione, regola le modalità di*

*sulla base di uno studio che deve tenere conto della necessità di assicurare l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la funzionalità, nonché la continuità dei servizi, in numero non superiore al 50 per cento di quelli esistenti, pari a 14. Gli ambiti territoriali ottimali potranno non coincidere con il territorio della provincia. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale si costituiscono in Consorzio, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 200, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Consorzio è dotato di personalità giuridica e costituisce per il proprio ambito territoriale ottimale l'Autorità d'ambito di cui all'art. 201, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni. Il Consorzio è amministrato da un consiglio di amministrazione costituito da non più di cinque componenti. Con decreto del Presidente della Regione, sulla scorta dello studio predisposto dall'Agenzia, previa delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono definiti la suddivisione in ambiti e lo schema di convenzione tra i soci, che deve prevedere le modalità di associazione e funzionamento, la struttura interna, le modalità di scelta del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione. Il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, provvede ad individuare le modalità per l'utilizzo dell'eventuale personale proveniente da comuni, province e Regione, i criteri per la definizione dei rapporti attivi e passivi delle attuali società d'ambito e del regime transitorio per gli affidamenti esistenti e per quelli i cui bandi siano già stati pubblicati, nonché le modalità di affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti. Le Società d'ambito esistenti devono essere poste in liquidazione entro 60 giorni dall'insediamento dei nuovi consigli di amministrazione. Ogni consorzio subentra in tutti i rapporti attivi e passivi delle società d'ambito esistenti. Il presidente del Consorzio, entro 60 giorni dall'insediamento del consiglio di amministrazione, ne dà comunicazione formale agli amministratori delle società d'ambito, che provvedono secondo le norme del codice civile. Ai consorzi di gestione degli ATO si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 2, della presente legge. Le società e le autorità d'ambito assumono nuovo personale solo attraverso procedure di evidenza pubblica. La percentuale di raccolta differenziata non potrà essere inferiore al 20 per cento per l'anno 2007, al 30 per cento per l'anno 2008, al 50 per cento per l'anno 2009 e al 60 per cento per l'anno 2010, nel rispetto dell'intesa di cui all'articolo 205, comma 6, del D.Lgs. n. 152 del 2006.”*

<sup>2</sup> **Art. 61, legge regionale n. 9/2009:** “ (...) Gli ATO rifiuti non possono procedere ad assunzioni di personale amministrativo appartenente a qualunque categoria, comprese quelle protette, né espletare procedure concorsuali, fino alla definizione dei nuovi ambiti territoriali di cui all'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2. Le procedure concorsuali in itinere debbono essere revocate”.

*passaggio del personale degli enti posti in liquidazione alle neo istituite società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti”.*

Il bacino di personale complessivamente individuato a livello regionale, secondo i superiori criteri, è assunto all’esito delle procedure volte a garantire il definitivo avvio del servizio di gestione ed *“è utilizzato dai soggetti affidatari dell’appalto che ne assumono la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare, anche per quanto concerne l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché per l’erogazione delle retribuzioni”*<sup>3</sup>.

La richiamata disciplina regionale si attua *“in maniera coordinata”* con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’Ambiente), nel rispetto delle direttive comunitarie in materia di rifiuti (art. 1, legge regionale n. 9/2010).

Orbene, il confronto tra l’impianto normativo regionale e statale, consente di contestualizzare il transito del personale *de quo*.

E’ indubbio come siano state formulate diverse ipotesi interpretative in ordine al concetto di *“utilizzo”* cui al citato comma 8, dell’art. 19, legge regionale n. 9/2010, richiamandosi gli istituti della somministrazione e del distacco.

Purtuttavia, una interpretazione sistematica della norma regionale, il più aderente possibile al Codice dell’Ambiente, impone una lettura dell’art. 19 (legge regionale n. 9/2010) in combinato disposto con l’art. 202, del decreto legislativo n. 152/06, il quale dispone che: *“ Il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell’affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni*

<sup>3</sup> In materia di personale appartenente ai Comuni si richiama altresì **il comma 13, dell’art. 19, legge regionale n. 9/2010**: *“Il personale già in servizio presso i comuni, (...) transitato negli ATO, nella fase di prima applicazione della presente legge può a richiesta tornare ai comuni di appartenenza”* e **l’art. 11, comma 12, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17**: *“Le convenzioni e gli accordi stipulati fra i comuni e le società d’ambito possono prevedere, in caso di transito di personale dipendente comunale presso le stesse società, l’obbligo di riassunzione presso il comune d’origine in presenza di riduzione d’organico che riguardi lo stesso personale transitato dando la precedenza ai dipendenti appartenenti alle categorie protette”*.

*contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile*".

La norma è finalizzata ad una riorganizzazione complessiva della gestione integrata dei rifiuti urbani su "Area vasta", con la quale è stata disposta la successione del soggetto subentrante nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al precedente titolare del servizio.

Chiarificatrice, in tal senso, è stata la pronuncia della Corte di Cassazione n. 17894/2014, con la quale è stato ribadito che: “ (...) *gli effetti del trasferimento sui rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del nuovo regime, trovano la loro disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31, a norma del quale <<...fatte salve norme speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica l'art. 2112 c.c...>> (...) i due termini utilizzati dal richiamato art. 31, cioè quelli di trasferimento o di conferimento di attività, esprimono, attraverso la loro ampia valenza semantica, la volontà del legislatore di comprendere nello spettro applicativo della suddetta disposizione (...) ogni vicenda traslativa riguardante un'attività svolta dal soggetto pubblico, per cui non è richiesta o presupposta alcuna cessione d'azienda, bastando il più semplice trasferimento di un'attività svolta fino a quel determinato momento da un soggetto pubblico, indipendentemente dal tipo di strumento tecnico adoperato nella vicenda amministrativa di trasferimento o conferimento, il tutto nell'ottica di una tutela giuslavoristica dei dipendenti pubblici addetti all'attività trasferita (..) di guisa che vi rientrano anche l'affidamento del servizio di raccolta e di gestione dei rifiuti ed il conseguente passaggio diretto dei dipendenti alla nuova affidataria.*”.

Si tratta, nella sostanza, “*di una fattispecie legale tipica di passaggio di attività da Ente pubblico a gestore privato, per il quale è sancito ope legis un travaso diretto e immediato del personale addetto al servizio di raccolta dei rifiuti nella nuova gestione, a prescindere da ogni accertamento sull'assimilabilità della vicenda traslativa ad una cessione di azienda in senso proprio. (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 06-03-2018) 27-06-2018, n. 16941)*”.

Pertanto, alla luce del riportato orientamento giurisprudenziale, apparirebbe coerente ritenere che, con il termine “*utilizzato*”, non si sia voluto fare riferimento a figure non perfettamente coincidenti, quali ad esempio il distacco - regolato dall'art. 30 del decreto legislativo n. 165/01 (nel quale la responsabilità gestionale operativa e disciplinare resta a carico del distaccante) - ma bensì, in un'ottica di un coordinamento con il decreto legislativo n. 152/06, ricollegarsi alla previsione di cui all'art. 31 del decreto legislativo n. 165/01, che assimila il passaggio dei lavoratori alla cessione del ramo di azienda di cui all'art. 2112 c.c., in forza del quale il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi vigenti alla data del trasferimento.

Nel merito, tra l'altro, non appare di poco conto il passaggio riportato nel citato art.19, al comma 8, con il quale viene sottolineato che “*il personale di cui ai commi 6 e 7 è assunto all'esito delle procedure volte a garantire il definitivo avvio del servizio di gestione*”; assunzione che viene pertanto a consolidarsi direttamente in capo al soggetto affidatario dell'appalto.

Non va inoltre dimenticato come le scelte delle pubbliche amministrazioni debbano essere improntate al perseguimento dell'interesse pubblico e all'osservanza del criterio costituzionale del buon andamento. L'art. 31 finisce dunque per configurarsi come una delle possibili forme di mobilità dei lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni<sup>4</sup> e questo spiega la tendenza della giurisprudenza verso

<sup>4</sup> (S. Mainardi, *Trasferimento di attività a soggetti pubblici o privati e passaggio di personale*, op. cit., pagg. 730-731, secondo cui tale interpretazione sarebbe confermata dalla collocazione sistematica della norma, posta nel Titolo II del t.u. sul pubblico impiego dedicato alla «organizzazione» e non nel Titolo IV avente ad oggetto il «rapporto di lavoro»; E. A. Apicella, *Lineamenti del pubblico impiego «privatizzato». La disciplina sostanziale del testo unico e gli istituti processuali aggiornati con il «collegato lavoro», le manovre finanziarie del 2011 e il progetto di riforma del mercato del lavoro del 2012*», Milano, 2012, pag. 126 distingue la «mobilità necessitata» ex art. 31 dalle eccedenze del personale)

un'interpretazione estensiva sia del concetto di atto di trasferimento che dell'oggetto del trasferimento.

In tale contesto normativo si colloca l'Accordo sindacale 6 agosto 2013, con cui, ai sensi dell'art. 19, comma 7, si sarebbero dovuti concertare i “*criteri*” in base ai quali le SRR procedono all'integrazione delle previsioni di cui al comma 6, del medesimo articolo.

L'accordo sindacale di concertazione, pertanto, pur se richiamato nella disposizione normativa, è chiamato a muoversi entro i confini tracciati dal legislatore regionale (commi 6 e 7 dell'art. 19, legge regionale n. 9/2010) e con il solo obiettivo di stabilire i criteri per l'individuazione del rimanente personale, avente diritto al transito, fra quello comunque in servizio al 31 dicembre 2009<sup>5</sup>, nel rispetto ed in aggiunta alle ulteriori forme di “*salvaguardia occupazionale*” regolate dall'Ordinamento giuridico e dai Contratti collettivi di categoria.

D'altronde, l'ordinamento giuridico riconduce espressamente all'area di “*macro-organizzazione*”, e quindi alla disciplina delle fonti unilaterali, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi e la determinazione delle dotazioni organiche complessive<sup>6</sup>, circoscrivendo l'ambito di intervento della contrattazione ai rimanenti aspetti.

Null'altro si ritiene di aggiungere sul contenuto del citato Accordo, sotto il profilo interpretativo, nella considerazione che qualsiasi ulteriore intervento implicherebbe valutazione di merito su scelte ulteriori, rispetto al dettato normativo, come operate dalle parti nella fattispecie in esame, rientranti nella sfera meramente contrattuale.

---

<sup>5</sup> **Cfr Circolare Assessoriale n. 16 dicembre 2010, n. 2:** “(...) *Le rimanenti risorse umane che saranno utilizzate dalle S.S.R. dopo la loro costituzione verranno individuate, sulla base di criteri previamente concertati tra l'Amministrazione regionale, l'ANCI, l'UPI e le OO.SS., esclusivamente tra i dipendenti in servizio al 31 dicembre 2009 (...) La legge prescrive inoltre che in ogni S.R.R. il rapporto tra profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti e i rimanenti profili professionali non può essere inferiore al novanta per cento. Detta disposizione è finalizzata ad evitare un eccesso di personale amministrativo e tecnico, rispetto ai profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti. Per effetto di tale disposizione, pertanto, una volta assunti nelle S.R.R., alle condizioni sopra descritte, i dipendenti già inquadrati nei profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'inquadramento dei rimanenti dipendenti potrà avvenire nei limiti in cui sia assicurato il rispetto della citata percentuale (...)*”.

<sup>6</sup> **Cfr art. 2, decreto legislativo n. 165/01.**

Un ultimo approfondimento, richiede, infine, la questione relativa all'applicabilità della presente disciplina transitoria anche in capo agli Ambiti di raccolta Ottimale (ARO) di cui all'art. 5<sup>7</sup>, legge regionale n. 9/2010.

La richiamata disposizione normativa prevede, sostanzialmente, un potere di controllo da parte dell'Amministrazione regionale competente, chiamata ad approvare il "*piano di intervento*" dell'ARO, ed a verificare "*il rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza tenendo conto delle caratteristiche dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilati*".

Analogo potere di controllo non viene previsto, a livello normativo, in capo alle SRR, alle quali sono demandate le funzioni ed i poteri declinati all'art. 8, della legge regionale n. 9/2010, "salvo quanto previsto dal comma 2-ter dell'articolo 5"; sancendo, il disposto normativo, una eccezione, proprio in materia di ARO – che assumerebbe i connotati propri dell'Ente di governo dell'Ambito - alle attribuzioni in generale riconducibili alla medesima SRR.

Deve rilevarsi, inoltre, come in merito alla citata previsione normativa sia stata emanata la circolare 1 febbraio 2013, n. 221, dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità. Nella stessa si legge che: "*la facoltà per i Comuni di procedere agli affidamenti in argomento deve rispondere all'esigenza di garantire (...) gli oneri di sostenibilità del servizio (...) e l'esigenza di assicurare processi di reclutamento, nello spirito di salvaguardia occupazionale previsto dall'art. 19 della L.r. 9/2010. (...) Il personale necessario per la gestione delle aree di raccolta ottimale potrà essere*

<sup>7</sup> **Art. 5, comma 2-ter, legge regionale n. 9/2010:** "*Nel territorio di ogni ambito individuato ai sensi dei commi precedenti, nel rispetto del comma 28 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sostituito dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i Comuni, in forma singola o associata, secondo le modalità consentite dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, previa redazione di un piano di intervento, con relativo capitolato d'oneri e quadro economico di spesa, coerente al Piano d'ambito e approvato dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, possono procedere all'affidamento, all'organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti. L'Assessorato, che verifica il rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza tenendo conto delle caratteristiche dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilati, deve pronunciarsi entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla ricezione del piano di intervento. L'eventuale richiesta di documenti di integrazione deve intervenire nel rispetto del predetto termine. I piani di intervento approvati sono recepiti all'interno del Piano regionale di gestione dei rifiuti entro novanta giorni dalla data di approvazione da parte dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità*".

*impiegato dalla SRR, in posizione di comando/distacco, presso i comuni che gestiscono direttamente il servizio (...) ovvero presso il Comune capofila in presenza di convenzione intercomunale (...)*”.

Alla citata circolare sono seguite le “*Linee guida per la redazione dei piani di intervento in attuazione dell’art. 5, comma 2-ter della l.r. n. 9/2010 e ss.mm.ii. Nelle more dell’adozione dei piani d’ambito*” in base alle quali “ (...) *Nella redazione del Piano di Intervento, in ordine all’assunzione ed all’utilizzo del personale, si dovrà tener conto delle disposizioni vigenti in materia di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 19 della L.R. n. 9 del 08/04/2010 e s.m.i. e 202 del D.Lgs. n°152/2006, nonché dell’Accordo Quadro sottoscritto tra l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e le parti sociali del 6/8/2013 (...)*”.

Complessivamente, pertanto, esclusivamente in virtù degli atti di indirizzo predisposti dal competente Assessorato, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 9/2010<sup>8</sup>, e dell’Accordo sindacale 6 agosto 2013, è stato previsto l’inserimento della norma di salvaguardia di cui all’art. 19 della legge regionale n. 9/2010, nella fase di predisposizione del Piano di intervento, da parte di ciascuna ARO.

Circostanza, questa, che rimette esclusivamente in capo alla medesima Amministrazione regionale, le valutazioni consequenziali in ordine alla sussistenza dei presupposti giuridici per intervenire, in difetto della “*salvaguardia*”, sia nella fase di approvazione del Piano di intervento che nella gestione concreta in ciascun ARO.

Nelle superiori considerazioni è l’avviso dello Scrivente.

\* \* \*

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta

---

<sup>8</sup> **Art. 2, comma 2, legge regionale n. 9/2010:** “*L’Assessore regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità definisce con proprio decreto:*

*b) le linee guida in materia di gestione integrata dei rifiuti necessarie all’attuazione della presente legge.*”

Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

F.to\* Avv. Giuseppa Mistretta

F.to\* L'AVVOCATO GENERALE

Avv. Gianluigi M. Amico

\*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comm2 d.lgs.39/1993